

**CREDITO LOMBARDO VENETO SPA**

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2016**

**COMPOSIZIONE  
QUALITATIVA E QUANTITATIVA  
DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI CRELOVE S.P.A.**

Brescia, 29 marzo 2016.

## Indice generale

1. PREMESSA.....	2
2. VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE .....	4
2.1. La composizione qualitativa dell'organo di amministrazione .....	4
2.1.1. I requisiti di professionalità.....	4
2.1.2. Profili attitudinali .....	5
2.1.3. Numero di incarichi .....	6
2.1.4. Incompatibilità .....	7
2.1.5. Indipendenza .....	7
2.1.6. Quote di genere .....	7
2.1.7. Requisiti di onorabilità.....	7
2.2. La composizione quantitativa e qualitativa dell'organo di amministrazione.....	8

### 1. PREMESSA

In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario, di cui al Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (e successive modifiche ed integrazioni, le "Disposizioni"), i Consigli di Amministrazione (o di sorveglianza e di gestione) delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e responsabilità loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto.

Secondo quanto previsto dai principi generali delle medesime Disposizioni:

a) sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale per quanto concerne la gestione ed i controlli;

b) sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni che ricadono sotto la responsabilità degli organi con funzioni di supervisione strategica richiede la presenza di soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);

- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;

- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;

- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;

- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio.

Le Disposizioni richiedono che l'attenzione vada posta su tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi, in quanto compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace

esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della banca: è quindi fondamentale che soprattutto la compagine dei consiglieri non esecutivi possieda complessivamente ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, in quanto conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

Le Disposizioni prescrivono, altresì, che nel CdA devono essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Nelle banche di minori dimensioni, come la nostra, la presenza nel CdA di tali soggetti indipendenti è fondamentale per presidiare il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

L'obiettivo delle Disposizioni è garantire che negli organi di amministrazione e controllo siano presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace. Ciò richiede che le caratteristiche complessive della composizione del consiglio d'amministrazione necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex ante - ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse - e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

\* \* \*

In occasione del recente aggiornamento delle Disposizioni, la Banca d'Italia ha introdotto una serie di novità che il Consiglio di Amministrazione di CRELOVE ritiene utile portare a conoscenza dei soci, almeno nelle loro componenti essenziali, per favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per il rinnovo dell'organo amministrativo. Tali novità sono riassumibili come segue:

- il numero massimo dei consiglieri non deve essere superiore a 15 (fatti salvi casi eccezionali che vanno analiticamente valutati e motivati);
- la composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale;
- i componenti del Consiglio devono garantire un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto: della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche; di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte;
- il numero di consiglieri indipendenti deve essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in possesso di professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza ed apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo;
- nelle banche di medie dimensioni o complessità operativa, all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica è necessario che siano costituiti un comitato specializzato in tema di "rischi", composto da 3-5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti. La nostra banca, che è di piccole dimensioni, ha istituito il Comitato Rischi (organismo consultivo) e il Comitato Esecutivo per rispondere a concrete esigenze organizzative;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Benché la disciplina transitoria delle Disposizioni preveda l'adeguamento a buona parte delle previsioni sopra riportate entro il 30 giugno 2017, stante la circostanza che il mandato del prossimo Consiglio di Amministrazione scadrebbe oltre tale termine, il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nell'individuare la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, ritiene di tenere sin d'ora conto delle medesime.

\* \* \*

Per completezza informativa si evidenzia, infine, che le vigenti Disposizioni dettagliano ruolo e compiti del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati – ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa generale – rimandando a questo riguardo anche alla regolamentazione della Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (15° aggiornamento del 2 luglio 2013) in tema di disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (e, in particolare, del sistema dei controlli interni), nonché a quella della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (7° aggiornamento del 18 novembre 2014) in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione delle banche.

## **2. VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

Gli organi di supervisione e gestione delle banche devono individuare la propria composizione quali-quantitativa ottimale, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza dei candidati alla nomina, tenendo conto che l'autorevolezza e la professionalità di questi ultimi deve essere adeguata ai compiti che gli amministratori sono chiamati a svolgere, anche alla luce della complessità dell'attività svolta da CRELOVE. Il risultato dell'analisi svolta dai sopra indicati organi societari deve essere messo a disposizione dei soci in tempo utile affinché i medesimi possano tenerne conto nella scelta dei candidati. Resta ferma la facoltà per gli azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi da quest'ultimo svolta.

Nella predisposizione del profilo è stata tenuta in conto l'esperienza maturata ~~nel corso del mandato~~ con riguardo alle attività ed alle modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati nonché, nello specifico, le risultanze del processo di auto-valutazione condotto nel corso del presente anno con l'ausilio di un consulente esterno, affinché il consiglio, nella sua globalità, esprima le caratteristiche infra evidenziate.

### **2.1. La composizione qualitativa dell'organo di amministrazione**

Dato il quadro di riferimento precedentemente delineato, nel formulare la raccomandazione, rivolta ai soci che presenteranno le liste dei candidati, in merito alle professionalità e alle competenze ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione di CRELOVE, quest'ultimo ritiene di ribadire l'importanza di:

- assicurare anche per il futuro nell'organo di amministrazione un'equilibrata combinazione di profili ed esperienze, favorendo, in vista delle sfide che la Banca si troverà ad affrontare, un'ancora maggiore competenza in termini di conoscenza del settore bancario, di orientamento strategico e di rischi e controlli;
- valorizzare profili attitudinali in grado di assicurare lo svolgimento ottimale dell'incarico da parte degli amministratori;
- confermare un sistema delle deleghe che assicuri la verifica dell'esercizio dei poteri conferiti;
- garantire la dialettica assicurata dai consiglieri indipendenti, basata sulla presenza di un congruo numero di questi ultimi nella composizione sia del Consiglio che dei Comitati;
- riconoscere nella disponibilità di tempo e risorse una componente chiave per l'efficace svolgimento del ruolo degli amministratori in seno al Consiglio ed ai suoi Comitati;
- promuovere ulteriormente i requisiti di diversità già presenti, per quanto concerne, in particolare la conoscenza del territorio nel quale la banca opera e la diversità di genere;
- assicurare la distribuzione della seniority dei consiglieri, valutando altresì il valore riveniente dalla loro diversificazione anagrafica.

#### **2.1.1. I requisiti di professionalità**

Per quanto più specificamente riguarda i requisiti di professionalità – fermo il rispetto di quanto al

riguardo previsto dalla vigente regolamentazione – il Consiglio ritiene necessario che i candidati alla carica di amministratore di CRELOVE siano in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle seguenti aree:

- **CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
- **ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di significative dimensioni economiche;
- **CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- **COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- **CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- **CONOSCENZA DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO:** acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- **CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;
- **CONOSCENZA DELLE REALTÀ ECONOMICHE E DEI MECCANISMI DI MERCATO NELLA QUALE CRELOVE OPERA:** acquisita attraverso attività pluriennali svolte in ruoli dirigenziali presso imprese o istituzioni pubbliche o private ovvero attraverso la promozione o il coordinamento di studi o indagini condotti presso enti di ricerca per un significativo periodo di tempo, ovvero attraverso l'esercizio di attività professionali che implicino collaborazione con il tessuto produttivo del territorio di operatività.

Il Consiglio raccomanda che tutte le competenze sopraindicate siano rappresentate all'interno dell'organo amministrativo in quanto la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio.

Le singole competenze nelle aree di cui sopra, che naturalmente possono essere anche cumulate in uno o più Consiglieri, devono essere state acquisite attraverso adeguata esperienza professionale, opportunamente evidenziata nel curriculum vitae dei candidati.

### **2.1.2. Profili attitudinali**

Il Consiglio raccomanda inoltre che siano tenuti nell'opportuna considerazione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di Membro del Consiglio di Amministrazione di CRELOVE:

- **Capacità di apprendere e d'intraprendere nuove sfide, ovvero:**
  - possedere curiosità intellettuale e ricercare in maniera proattiva nuove esperienze, idee e contenuti;
  - essere aperti al confronto reciproco e a un feedback costruttivo;
  - comprendere il valore dell'approfondimento continuo, e favorire una cultura orientata al

cambiamento;

- essere in grado di mettersi in gioco sia dal punto di vista personale, sia intellettuale abbracciando le nuove sfide del Consiglio.

• **Attitudine a collaborare, ovvero:**

- valorizzare il contributo distintivo degli altri consiglieri in termini di esperienza, conoscenza e competenza funzionale;

- comprendere l'importanza della diversità e favorire l'inclusione come filosofia e modus operandi del Consiglio;

- promuovere attivamente la condivisione e favorire un robusto e rigoroso dibattito ricercando il confronto e lo scambio di prospettive.

### **2.1.3. Numero di incarichi**

Alla luce delle indicazioni delle Disposizioni, la disponibilità di tempo e risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, risulta essere un requisito fondamentale che i candidati amministratori devono assicurare per tutta la durata del mandato, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati consiliari, ove essi ne siano membri.

Con riguardo alla specifica realtà di CRELOVE, si fa presente – a titolo informativo - che in nell'esercizio 2015 si sono tenute 23 riunioni del Consiglio di Amministrazione, 2 riunioni del Comitato Esecutivo, 8 riunioni del Comitato Rischi, 5 riunioni dell'Organismo di Vigilanza con una durata media di circa 4 ore delle riunioni del Consiglio e da 1 a oltre 2 ore per i Comitati consiliari.

A quanto precede occorre aggiungere, altresì, l'impegno dedicato alla partecipazione di eventi off-site nel corso del triennio, nonché quello derivante dalla partecipazione dei consiglieri a titolo di invitati nei comitati di cui non facciano parte.

Ai tempi dedicati alle riunioni sono, naturalmente, da aggiungere quelli necessari a ciascun amministratore per la relativa preparazione, nonché, per quanto concerne la carica Presidente, anche i tempi per organizzare le varie adunanze.

Il corretto assolvimento delle funzioni dell'organo amministrativo richiede che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico e garantendo frequenza adeguata e propositiva alle relative riunioni.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio raccomanda che candidati amministratori accettino la carica quando ritengano di potervi dedicare il tempo necessario per assicurare la loro costante presenza alle riunioni consiliari e dei comitati interni, tenendo conto di quello destinato ad altre attività, lavorative o professionali, nonché allo svolgimento di incarichi ricoperti in altre società.

A tal proposito, al fine di assicurare un'adeguata disponibilità di tempo da parte degli amministratori per l'espletamento del proprio mandato, con apposito Regolamento approvato dal Consiglio consultabile sul sito internet della Banca, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli amministratori, che tengono conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica; restano comunque fermi, se più rigorosi, limiti eventualmente previsti dalla disciplina legale e regolamentare pro-tempore vigente – e , in particolare, quelli derivanti dal divieto di interlocking”.

### **2.1.4. Incompatibilità**

In conformità all'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle “partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari” e al prescritto divieto ai “titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”, il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai soci che nelle liste da presentarsi per la nomina del nuovo organo amministrativo vengano indicati

candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza attuale e per la durata dell'incarico di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma.

### **2.1.5. Indipendenza**

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 dello statuto sociale, cui si dovrà far riferimento quanto alla nozione di indipendenza (in attesa della emanazione del decreto del ministero dell'economia di attuazione dell'art. 26 del TUB), le liste dei candidati debbono essere composte in modo tale da garantire, complessivamente, che almeno un quarto dei componenti dell'organo amministrativo siano in possesso del requisito di indipendenza. L'esistenza di rapporti economici o professionali con altri amministratori esclude la qualifica di indipendenza.

### **2.1.6. Quote di genere**

Ispirandosi – nella determinazione della composizione qualitativa ottimale - ai principi che disciplinano la parità di accesso agli organi di amministrazione (e di controllo) delle società quotate in mercati regolamentati di cui alla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 ed alla Delibera Consob n. 18098 dell'8 febbraio 2012, pur non trattandosi di normativa applicabile a CRELOVE, nonché alle raccomandazioni di Banca d'Italia di cui alle Disposizioni (cfr. Sezione IV) ed alla Nota del luglio 2015 in tema di "*Benchmark di diversity per il sistema bancario italiano*", il Consiglio di Amministrazione auspica che in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione della banca la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari ad un quinto dei propri componenti.

### **2.1.7. Requisiti di onorabilità**

I Consiglieri di Amministrazione devono infine possedere gli specifici requisiti di onorabilità disposti dall'art. 26 del Testo Unico bancario e, attualmente, dal D.M. 18/03/1998, n. 161.

## **2.2. La composizione quantitativa e qualitativa dell'organo di amministrazione**

Come ricordato nelle premesse del presente documento, le Disposizioni, accanto a considerazioni generali in materia di profilo quantitativo dell'organo amministrativo, hanno introdotto previsioni più puntuali al riguardo, che si ritiene utile qui richiamare:

- nelle banche di minori dimensioni il numero massimo dei consiglieri non deve essere superiore a 15;
- in CRELOVE, il CdA ritiene utile ed opportuna la presenza di 2 comitati: il "comitato esecutivo" e il "comitato rischi";
- ciascuno dei richiamati comitati consiliari deve essere composto, di regola, da 3-5 membri.

In riferimento al profilo quantitativo dell'organo amministrativo, dal processo di auto-valutazione del Consiglio, condotto in conformità alle disposizioni della Banca d'Italia, è emersa una tendenza a ritenere, da un lato, che la composizione di 11 membri fissata dall'assemblea in occasione della precedente elezione dell'organo amministrativo possa essere confermata o ridotta, in coerenza con quanto prescritto dalle Disposizioni.

Sulla base delle discussioni svoltesi in seno al Consiglio di Amministrazione in merito alla composizione quantitativa ritenuta ideale, il Consiglio ha ritenuto che, nella valutazione della composizione quantitativa si debba tenere conto di diversi criteri e di differenti esigenze derivanti dalle peculiari caratteristiche di CRELOVE, cercando di realizzarne un equilibrato temperamento. I principali criteri individuati sono:

- il carattere locale di CRELOVE, che suggerisce di tenere in adeguata considerazione l'opportunità di mantenere, di massima, la presenza di esponenti delle province nelle quali la banca opera;
- la presenza di esponenti del mondo imprenditoriale e professionale in grado di dare un apporto significativo alle strategie da adottare nella gestione delle attività;
- la necessità di disporre di membri che garantiscano, con la loro disponibilità di tempo e di risorse, la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

A tale suggerimento va aggiunta la raccomandazione che anche nella definizione quantitativa, come in quella qualitativa dei candidati, si tengano in considerazione il processo di autovalutazione e tutti i criteri suindicati per assicurarne una equilibrata composizione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione della Banca come delineata nel presente documento ("Documento in materia di Composizione Quantitativa e Qualitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Lombardo Veneto S.p.A."), deve essere portata a conoscenza dei Soci, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca, in tempo utile affinché possano tenerne conto per la predisposizione delle liste da presentare all'Assemblea ordinaria ogniqualvolta venga chiamata a rinnovare l'organo amministrativo.

In applicazione delle Disposizioni è opportuno che le proposte in ordine alle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione vengano corredate di curriculum vitae volti a consentire l'identificazione dei profili dei singoli candidati in rapporto alle indicazioni circa la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione con il presente Documento. Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie oltre che delle applicabili norme legislative e regolamentari, resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere le proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte da questo Consiglio.